

Condizioni generali di contratto

Fornitura di prestazioni di manutenzione di materiale rotabile e gestione dei pezzi di ricambio (CG-IH)

Valevoli dal 01.06.2025

1 Campo d'applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto («CG-IH») disciplinano la fornitura di prestazioni di manutenzione (correttiva o preventiva) e la gestione dei pezzi di ricambio (ad es. allestimento e tenuta di un magazzino dei pezzi forniti) da parte degli impianti di servizio della FFS Cargo SA per il cliente (denominato anche «Azienda»). Le CG-IH rappresentano una parte integrante del contratto di manutenzione tra la FFS Cargo SA e il cliente («Contratto»). Fa fede la versione più recente in lingua tedesca del documento. La traduzione in francese, italiano e inglese è solo a scopo informativo. Le condizioni generali di contratto del cliente valgono solo se esplicitamente concordato per iscritto dalle parti contraenti.

2 Prestazioni di manutenzione della FFS Cargo SA

2.1 Misure di manutenzione preventiva
La FFS Cargo SA può essere incaricata dell'esecuzione di lavori di manutenzione pianificati secondo il piano di manutenzione (di seguito «lavori di manutenzione preventiva») che servono al mantenimento e al ripristino della sicurezza dell'esercizio e dell'idoneità alla circolazione e il cui contenuto risulta dal piano di manutenzione e dalle istruzioni di manutenzione dell'Azienda.

2.2 Misure di manutenzione correttiva
In virtù del contratto, possono essere assegnate alla FFS Cargo SA anche misure di manutenzione correttiva. Queste comprendono tutti gli interventi di manutenzione che non sono pianificabili e non costituiscono lavori di manutenzione preventiva. I lavori di manutenzione preventiva e correttiva vengono definiti congiuntamente «lavori di manutenzione».

Qualora dalle misure di manutenzione preventiva dovessero risultare ulteriori prestazioni (ad es. rifornimento di acqua per impianto lavavetri e riempimento sabbia, sostituzione di elementi del pantografo ecc.), queste dovranno essere qualificate come misure di manutenzione correttiva e saranno fatturate separatamente in base ai prezzi concordati.

2.3 Esecuzione da parte di personale qualificato e con il coinvolgimento di terzi

La FFS Cargo SA esegue i lavori di manutenzione a regola d'arte secondo le indicazioni tecniche dell'Azienda servendosi di personale qualificato. Per l'adempimento del contratto, la FFS Cargo SA può ricorrere a soggetti terzi (ad es. liberi professionisti, specialisti esterni).

2.4 Formazioni

Prima dell'inizio del primo contratto singolo, l'Azienda offre al personale rilevante della FFS Cargo SA una formazione gratuita sulle prestazioni di manutenzione che devono potenzialmente essere fornite dalla FFS Cargo SA. Qualora fosse necessario ripetere la formazione (ad es. su richiesta dell'Azienda; formazione ETCS), anche la ripetizione sarà gratuita per la FFS Cargo SA. Ciò vale anche per formazioni relative a sistemi (o simili) nelle locomotive di produttori terzi.

2.5 Certificazioni

La FFS Cargo SA deve garantire di essere (essa stessa e tutti i submandatari ai quali è affidata l'esecuzione integrale o parziale della prestazione contrattuale) in possesso delle abilitazioni, dei certificati e delle qualifiche necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale concretamente commissionata. Cfr. anche <https://www.sbbcargo.com/it/azienda/qualitaet-sicherheit-umwelt/certificati.html>

3 Pericoli e rischi correlati all'oggetto delle prestazioni di manutenzione

3.1 Con riferimento all'oggetto delle prestazioni di manutenzione e ai pezzi forniti, l'Azienda è responsabile dello stato conforme alla sicurezza dell'esercizio, dell'omologazione da parte di organismi ufficiali e della sicurezza tecnica.

3.2 L'Azienda cede alla FFS Cargo SA esclusivamente veicoli completamente scarichi e privi di inquinanti o potenziali rischi (privi di amianto ecc.).

3.3 L'Azienda è tenuta a informare in anticipo per iscritto la FFS Cargo SA di possibili pericoli e rischi (in particolare amianto, metalli pesanti e bifenili policlorurati) connessi all'oggetto delle prestazioni di manutenzione o al montaggio/smontaggio o alla conservazione in magazzino dei pezzi forniti. L'Azienda è inoltre tenuta a formare preventivamente e a proprie spese il personale della FFS Cargo SA in relazione a tali rischi.

FFS Cargo SA eseguirà gli interventi termici e abrasivi solo nel momento in cui sarà in possesso della conferma scritta dell'Azienda che l'oggetto della manutenzione non subisce tali sollecitazioni e può quindi essere sottoposto a manutenzione senza particolari misure di protezione. Qualora FFS Cargo SA non riceva riscontro scritto dell'Azienda entro 48 ore per i lavori termici e abrasivi, FFS Cargo SA si riserva il diritto di addebitare tasse di sosta.

3.4 L'Azienda notifica alla FFS Cargo SA circostanze individuabili che possono complicare o pregiudicare i lavori di manutenzione.

4 Luogo dell'adempimento

Luogo di adempimento per la fornitura della prestazione sono gli impianti di servizio della FFS Cargo SA definiti nel contratto.

5 Accertamento e valori soglia

5.1 Nell'esecuzione dei lavori di manutenzione commissionati, all'arrivo dell'oggetto delle prestazioni di manutenzione la FFS Cargo SA non esegue alcun accertamento volto a rilevare l'eventuale necessità di manutenzione correttiva (salvo diversamente concordato nel singolo contratto concreto). Qualora durante la manutenzione la FFS Cargo SA dovesse tuttavia riscontrare la necessità di ulteriori interventi di manutenzione correttiva, per la gestione accelerata di questi lavori di manutenzione si applica il procedimento seguente e come valore di ripristino l'importo netto stimato della fattura per ogni misura di riparazione delimitabile (escl. materiale ed escl. IVA):

- Nel caso di un valore di ripristino fino a CHF 2000.– inclusi (escl. materiale ed escl. IVA), la FFS Cargo SA esegue i lavori di manutenzione correttiva a spese dell'Azienda, senza previo consenso scritto di quest'ultima e senza previa offerta scritta della FFS Cargo SA. Eventuali ritardi conseguenti non comportano la messa in mora della FFS Cargo SA.

- Nel caso di un valore di ripristino superiore a CHF 2000.–, prima dell'esecuzione dei lavori la FFS Cargo SA redige un'offerta scritta per gli interventi di manutenzione correttiva, compresa l'indicazione del prezzo e del nuovo termine di completamento. Su questa base l'Azienda decide se approvare. In mancanza di approvazione la FFS Cargo SA non esegue i lavori di manutenzione correttiva e si attiene alle prestazioni concordate in origine. Eventuali ritardi dovuti ad accordi, alla presentazione dell'offerta ecc. non comportano la messa in mora della FFS Cargo SA.

6 Consegna dell'oggetto delle prestazioni di manutenzione

- 6.1 L'Azienda organizza ogni trasporto dell'oggetto delle prestazioni di manutenzione e dei pezzi forniti da e verso l'officina della FFS Cargo SA e ne sostiene i costi (incl. IVA, noli, tasse doganali ecc.).
- 6.2 Nel singolo contratto concreto le parti concordano il binario sul quale effettuare la consegna.
- 6.3 Se la consegna avviene su un binario della FFS Cargo SA, questa assicura che su tale binario sarà possibile il ricovero gratuito e sicuro dell'oggetto della manutenzione per le tre ore che precedono l'orario di consegna concordato. In caso di consegna anticipata, la FFS Cargo SA sarà autorizzata a fatturare le tasse di sosta.

7 Obblighi della FFS Cargo SA

- 7.1 La FFS Cargo SA esegue i lavori a regola d'arte secondo le indicazioni tecniche dell'Azienda servendosi di personale qualificato. Per l'adempimento del contratto, la FFS Cargo SA può ricorrere a soggetti terzi (ad es. liberi professionisti, specialisti esterni).
- 7.2 La FFS Cargo SA informa l'Azienda di tutte le circostanze che perturbano, ritardano, impediscono o in altro modo compromettono l'esecuzione conforme ai termini contrattuali. La FFS Cargo SA fornisce informazioni sul regolare avanzamento dei lavori solo su richiesta dell'Azienda.
- 7.3 La FFS Cargo SA si impegna a conservare i documenti di lavoro in modo conforme ai requisiti di legge.

8 Approntamento di informazioni a cura dell'Azienda

- 8.1 Regolamento per la manutenzione
L'Azienda mette gratuitamente a disposizione della FFS Cargo SA le informazioni tecniche, i dati, i rapporti di manutenzione, i testi prestampati, i piani e le istruzioni di manutenzione ecc. necessari per eseguire la prestazione di manutenzione (di seguito «regolamento per la manutenzione»). L'Azienda stabilisce in tal modo cosa deve essere eseguito nell'ambito dei lavori di manutenzione preventiva e correttiva e in che modo.

L'Azienda consegna alla FFS Cargo SA già con la richiesta di offerta il regolamento per la manutenzione necessario per i lavori di manutenzione preventiva e correttiva. Si applica il regolamento per la manutenzione nella versione messa per tempo a disposizione della FFS Cargo SA.

L'Azienda può modificare il regolamento per la manutenzione (in particolare il piano e l'istruzione di manutenzione) in qualsiasi momento, avendo cura di indicare chiaramente le modifiche. Se il regolamento per la manutenzione è stato modificato rispetto agli ultimi lavori di manutenzione eseguiti dalla FFS Cargo SA, alla richiesta di offerta l'Azienda dovrà esplicitamente segnalare tali modifiche.

Se la modifica comporta ripercussioni sull'entità dei lavori di manutenzione necessari (ad es. maggiori tempi di esecuzione, costi del personale più elevati, requisiti superiori per le qualifiche del personale ecc.), le parti adegueranno il corrispettivo di conseguenza.

- 8.2 Responsabilità dell'Azienda per il contenuto del regolamento per la manutenzione

La FFS Cargo SA è responsabile esclusivamente della corretta e completa applicazione del regolamento per la manutenzione dell'Azienda. La responsabilità per il contenuto tecnico delle prestazioni da svolgere compete esclusivamente all'Azienda.

La FFS Cargo SA informa l'Azienda qualora, durante l'applicazione del regolamento per la manutenzione, dovesse notare scostamenti rilevanti rispetto alla prassi ordinaria della fornitura di prestazioni equivalenti. Un ritardo della prestazione a ciò associato non è considerato causato dalla FFS Cargo SA e non comporta pertanto la messa in mora della FFS Cargo SA.

La FFS Cargo SA non si assume alcun obbligo di verifica del regolamento per la manutenzione e nessuna responsabilità per il relativo contenuto (in particolare la correttezza e la

completezza).

9 Diritti di protezione e di utilizzazione

- 9.1 Il regolamento per la manutenzione e altri strumenti ausiliari messi a disposizione dall'Azienda restano di proprietà della stessa. La FFS Cargo SA è autorizzata a utilizzarli solo nella misura necessaria per la fornitura delle prestazioni.
- 9.2 L'Azienda concede alla FFS Cargo SA, per la durata del contratto quadro e dei singoli contratti nonché per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, un diritto di utilizzazione gratuito non esclusivo sul regolamento per la manutenzione fornito, incluse tutte le relative modifiche, i disegni e ulteriore documentazione. La FFS Cargo SA può concedere tale diritto in subbianza a submandatari nell'ambito del singolo incarico concreto.
- 9.3 La FFS Cargo SA si impegna a rilasciare il regolamento per la manutenzione all'Azienda, comprese eventuali copie, quattro settimane dopo la scadenza di tutti i termini di garanzia indicati nei singoli contratti stipulati in virtù del contratto quadro, ma solo previa richiesta da parte dell'Azienda. Su richiesta dell'Azienda la FFS Cargo SA non rilascia questa documentazione alla stessa ma la distrugge, dandone conferma per iscritto. Restano riservati eventuali obblighi di conservazione (ad es. disposizioni di conservazione ECM).
- 9.4 Solo per le locomotive: la FFS Cargo SA ha inoltre accesso alla memoria dei dati di errore della locomotiva.
- 9.5 L'Azienda indica esplicitamente se diritti di protezione e di utilizzazione di terzi limitano i lavori della FFS Cargo SA e fornisce a quest'ultima istruzioni scritte e concrete su come comportarsi. L'Azienda si difende a proprie spese e a proprio rischio da eventuali pretese di terzi per violazioni di diritti di protezione o utilizzazione, nonché per altri diritti reali o di obbligazione. La FFS Cargo SA informa l'Azienda in forma scritta di tali pretese e lascia a quest'ultima l'esecuzione esclusiva di un eventuale processo e l'adozione di misure per la composizione giudiziale o extragiudiziale della controversia. L'Azienda tiene completamente indenne la FFS Cargo SA.

10 Controllo e collaudo

- 10.1 La FFS Cargo SA informa l'Azienda della conclusione dei lavori di manutenzione e le invia i documenti e i verbali concordati nel contratto. Se entro cinque giorni lavorativi dal ritiro del veicolo l'Azienda non notifica per iscritto eventuali difetti, il veicolo si considera collaudato e approvato.
- 10.2 Se l'Azienda non ritira il veicolo entro un giorno lavorativo dalla messa a disposizione, l'oggetto della prestazione di manutenzione si intende collaudato e la FFS Cargo SA è autorizzata ad addebitare in fattura le tasse di ricovero e un forfait per le spese amministrative.

11 Scadenze

- 11.1 Accordi sulle scadenze
I lavori di manutenzione vengono concordati di volta in volta separatamente in forma scritta mediante contratti singoli. L'Azienda mette a disposizione il regolamento necessario per la manutenzione insieme alla richiesta di offerta.

Per le locomotive si applica inoltre quanto segue.
L'Azienda chiede per tempo (possibilmente due settimane prima del momento della manutenzione) uno slot alla FFS Cargo SA tramite inserimento nel tool Planica (tool di ordinazione della FFS Cargo SA). La FFS Cargo SA esamina la richiesta ed entro due giorni lavorativi dà riscontro all'Azienda, sempre tramite il tool Planica, indicando se i lavori possono essere svolti. In casi d'emergenza l'Azienda può inviare una richiesta (telefonica o via e-mail) anche a breve termine, e la FFS Cargo SA la esamina nello stesso modo nel più breve tempo possibile. La risposta della FFS Cargo SA segue via e-mail.

Per i carri merci si applica inoltre quanto segue.
L'Azienda chiede tempestivamente alla FFS Cargo SA tramite telefonata o per e-mail se quest'ultima dispone delle capacità per le prestazioni oggetto della richiesta. La FFS Cargo SA conferma le prestazioni via e-mail. In casi CUU si procede secondo

- le prescrizioni del CUU.
- 11.2 Rifiuto della scadenza da parte dell'Azienda o mancata consegna del veicolo
Se il committente rifiuta la scadenza o richiede un rinvio:
- prima delle 12.00 del giorno precedente, non è dovuta alcuna penale;
 - dopo le 12.00 del giorno precedente, l'Azienda paga una penale in misura del 65% del prezzo in origine concordato più IVA.
- 11.3 Consegna in ritardo da parte dell'Azienda
Se l'Azienda consegna il veicolo, ma non entro l'orario concordato:
- A partire da un ritardo superiore a un'ora la FFS Cargo SA non è più tenuta a garantire il termine di completamento concordato nel singolo contratto e non è più vincolata al medesimo. Le parti concorderanno il nuovo termine entro cui dovrà avvenire la reimmissione in servizio. La FFS Cargo SA non è tuttavia tenuta ad accettare un rinvio e può rifiutarlo, ad esempio per motivi di capacità.
 - Se la FFS Cargo SA dovesse rifiutare le prestazioni di manutenzione all'entrata del veicolo, in caso di ritardo superiore a quattro ore l'Azienda deve alla FFS Cargo SA, per ogni ora iniziata, la tariffa oraria di cui al contratto a partire dall'inizio della scadenza.
 - Se la FFS Cargo SA non dovesse rifiutare le prestazioni di manutenzione all'entrata del veicolo, in caso di ritardo superiore a quattro ore l'Azienda deve alla FFS Cargo SA, per ogni ora iniziata, la tariffa oraria di cui al contratto a partire dall'inizio della scadenza.
- 11.4 Conferimento di incarico sostitutivo
La penale di cui alla cifra 11.3 non è dovuta se entro il termine concordato l'Azienda richiede una prestazione sostitutiva equivalente con pari entità dei lavori.
- 11.5 Limitazione della penale
La penale per l'Azienda è limitata al massimo al 65% del valore del singolo contratto.
- 11.6 Tasse per piazzola di sosta
Se l'Azienda non ritira il veicolo il primo giorno lavorativo dopo la reimmissione in servizio, sono dovute le tasse per la piazzola di sosta.
- 12 Casi di forza maggiore**
- 12.1 In caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore, la FFS Cargo SA ha diritto a un rinvio adeguato dei termini di esecuzione. Ciò si applica anche in caso di ritardi dovuti alla mancata fornitura del materiale alla scadenza pianificata. In caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o forniture in ritardo di materiale, l'Azienda non può far valere pretese nei confronti della FFS Cargo SA.
- 12.2 Un caso di forza maggiore è un evento straordinario e non prevedibile che interviene dall'esterno sull'esercizio della FFS Cargo SA, che non può essere evitato nemmeno adottando la massima cautela, e in ogni caso non senza pregiudicare l'intero esercizio. Sono esempi di forza maggiore terremoti, guerre, calamità naturali, attacchi terroristici, epidemie, pandemie, scioperi ecc.
- 12.3 Se la perturbazione dovuta a forza maggiore si protrae per più di 180 giorni, le parti sono tenute a trovare una soluzione comune per l'ulteriore adempimento contrattuale che rifletta gli interessi economici di entrambe. Se una durata superiore a 180 giorni è inaccettabile per una delle parti, questa sarà autorizzata a recedere dal singolo contratto.
- 12.4 Se la FFS Cargo SA mostra all'Azienda l'esistenza di impedimenti nell'esecuzione della prestazione dovrà adottare tutte le misure correttive necessarie. Le scadenze/termini di esecuzione delle prestazioni concordati contrattualmente saranno prorogati in misura adeguata, almeno per la durata dell'impedimento, salvo il caso in cui tale impedimento sia imputabile alla

FFS Cargo SA.

- 12.5 In caso di ulteriori conseguenze le parti troveranno caso per caso una regolamentazione adeguata.

13 Logistica del materiale

- 13.1 Fornitura del materiale da parte dell'Azienda
L'Azienda mette a disposizione i pezzi di ricambio e le parti soggette a usura necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione. La FFS Cargo SA comunica il rispettivo fabbisogno il prima possibile dopo la constatazione. Diversamente, in caso di ritardo completamento dei lavori di manutenzione per un ritardo causato dalla FFS Cargo SA, questa non potrà appellarsi alla mancata fornitura del materiale da parte dell'Azienda. In relazione alla messa a disposizione di materiali da parte dell'Azienda vale quanto segue:
- L'Azienda organizza il trasporto dei pezzi forniti fino al luogo di consegna nonché la restituzione dei pezzi smontati (sempre incluse tasse doganali ecc.) e si fa carico dei costi.
 - I materiali messi a disposizione restano di proprietà dell'Azienda.
 - La FFS Cargo SA mette i pezzi smontati difettosi a disposizione per il ritiro a cura dell'Azienda oppure, su richiesta dell'Azienda, li distrugge a spese della stessa.
 - La FFS Cargo SA è responsabile della correttezza dello scarico, dello stoccaggio separato e specifico dei pezzi forniti nonché della completezza del magazzino.

- 13.2 Magazzino per il materiale dell'Azienda presso la FFS Cargo SA
Per la durata del contratto quadro, in seguito a intesa o solo previo consenso della FFS Cargo SA, l'Azienda può allestire un magazzino a pagamento in uno o più impianti di servizio della FFS Cargo SA. L'Azienda non può far valere alcuna pretesa in caso di mancato consenso della FFS Cargo SA all'allestimento di un magazzino per il materiale.

Il magazzino deve essere chiaramente contrassegnato come magazzino riservato al materiale dell'Azienda. In tale magazzino l'Azienda mette a disposizione i materiali necessari per la fornitura delle prestazioni contrattuali. Le parti contraenti possono definire un ampliamento del magazzino per ulteriori e/o altri pezzi forniti. Le disposizioni secondo la cifra 13.1 si applicano per analogia.

Per la logistica del materiale la FFS Cargo SA riscuote i corrispondenti emolumenti.

La FFS Cargo SA assicura che i componenti smontati, danneggiati e non riutilizzabili per l'incarico singolo («componenti obsoleti») vengono consegnati al magazzino messo a disposizione in conformità alle prescrizioni e qui immagazzinati fino al trasporto. La FFS Cargo SA è responsabile del carico regolare dei contenitori di carico messi a disposizione dall'Azienda per il trasporto.

Se non diversamente concordato per iscritto tra le parti (è sufficiente un'e-mail), l'Azienda organizza il trasporto di ritorno dei componenti obsoleti.

I costi per il trasporto di ritorno dei componenti obsoleti sono a carico dell'Azienda. Al riguardo è determinante la fattura del trasportatore.

- 13.3 Fornitura del materiale a cura della FFS Cargo SA
In casi eccezionali e previo consenso scritto delle parti, la FFS Cargo SA può acquistare autonomamente i pezzi di ricambio e fatturarli all'Azienda.

- 13.4 Mezzi di servizio
I mezzi di servizio (olio, acqua per impianto lavavetri, sabbia) vengono messi a disposizione e di conseguenza fatturati dalla FFS Cargo SA sia per la manutenzione preventiva che per quella correttiva, tranne nel caso in cui l'Azienda abbia definito mezzi di servizio speciali che la FFS Cargo SA non ha a magazzino.

14 Corrispettivo

- 14.1 Per i lavori di manutenzione preventiva si applicano i prezzi concordati tra le parti.
- 14.2 I lavori di manutenzione correttiva sono remunerati a consuntivo.
- 14.3 I mezzi di servizio (olio, acqua per impianto lavavetri, sabbia) vengono fatturati a consuntivo.
- 14.4 Tutti i corrispettivi sono indicati in CHF più l'IVA eventualmente dovuta per legge.
- 14.5 Non vengono applicati sconti.

15 Fatturazione e pagamento

- 15.1 Fatturazione
Tutte le fatture devono riferirsi ai criteri fissati nel contratto. Le fatture devono riportare le informazioni seguenti («Informazioni supplementari/Indicare su ogni fattura e nella corrispondenza»):
- Luogo di esecuzione
 - Numero e tipo di veicolo
 - Entrata e uscita del veicolo
 - Numero cliente
 - Numero di segnalazione H8

I reclami relativi alle fatture devono essere presentati in forma scritta (via e-mail all'indirizzo abrechnung.ih@sbb.cargo oppure a mezzo lettera) e devono essere motivati dettagliatamente.

La FFS Cargo SA ha il diritto di richiedere in ogni momento pagamenti anticipati o prestazioni di garanzia (ad es. garanzie bancarie) nell'ambito dello svolgimento contrattuale delle prestazioni di manutenzione.

- 15.2 Tempi di pagamento
La fatturazione avviene subito dopo il completamento dei lavori di manutenzione.

Il termine di pagamento è fissato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Se il pagamento non avviene entro il termine previsto, l'Azienda è costituita in mora mediante sollecito della FFS Cargo SA. In caso di ritardato pagamento possono essere richiesti interessi di mora in misura del 5%.

16 Garanzia

- 16.1 Termine di garanzia
Il termine di garanzia per il lavoro e il materiale è pari a 12 mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione. In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia un giorno lavorativo dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro.

Dopo l'eliminazione dei difetti contestati, il termine di garanzia per la parte riparata ammonta a sei mesi e comunque al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia originario.

I difetti dissimulati dolosamente possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all'Azienda.

- 16.2 Periodo di reclamo dei difetti
I difetti emersi durante il termine di garanzia devono essere contestati dall'Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta.
- 16.3 Diritti legati alla garanzia per i difetti
In caso di difetto, l'Azienda può richiedere dapprima solo una riparazione. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il termine di esecuzione è stato fissato per due volte, l'Azienda potrà a propria scelta:

- prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l'utilizzo dell'oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente;
- recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di difetti ripetuti e rilevanti.

- 16.4 Prescrizione
Tutte le pretese di garanzia dell'Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia.

- 16.5 Disposizioni di garanzia particolari
L'obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l'Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all'oggetto contrattuale prima della scadenza del termine di garanzia e senza il consenso scritto della FFS Cargo SA.

Per i pezzi forniti dall'Azienda non viene prestata alcuna garanzia.

17 Responsabilità

- 17.1 Per tutta la durata dei lavori di manutenzione l'Azienda si assume il rischio di perdita accidentale dell'oggetto della manutenzione e il deterioramento accidentale dell'oggetto della manutenzione, inclusi i materiali dell'Azienda immagazzinati presso la FFS Cargo SA.

- 17.2 L'Azienda si assume il rischio di perdita accidentale dell'oggetto della manutenzione e il deterioramento accidentale dell'oggetto della manutenzione, compresi i materiali dell'Azienda depositati presso FFS Cargo SA

- 17.3 La FFS Cargo SA risponde solo nella misura in cui può essere dimostrata la sua intenzionalità o colpa grave. Ciò si applica anche alla responsabilità degli ausiliari (ad es. liberi professionisti, specialisti esterni).

- 17.4 La FFS Cargo SA si riserva in ogni caso il diritto al corrispettivo concordato. È esclusa la compensazione con eventuali diritti di responsabilità.

- 17.5 La FFS Cargo SA non è responsabile in nessun caso per danni patrimoniali o generati da difetti, ad esempio il mancato guadagno dell'Azienda.

- 17.6 Se dimostra che ne ha subito un danno, l'Azienda può richiedere un'indennità di mora in caso di superamento dei termini imputabile esclusivamente alla FFS Cargo SA. L'indennità di mora per ogni giorno lavorativo compiuto è pari allo 0,5% del corrispettivo concordato per l'oggetto della prestazione fornita in ritardo, e comunque in totale al massimo al 5% del corrispettivo concordato per l'oggetto della prestazione fornita in ritardo. Sono esclusi altri diritti derivanti dal ritardo.

In caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore, la FFS Cargo SA ha diritto a un rinvio adeguato dei termini di esecuzione. Ciò si applica anche in caso di ritardi dovuti alla mancata fornitura del materiale alla scadenza pianificata. In caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o forniture in ritardo di materiale, l'Azienda non può far valere pretese nei confronti della FFS Cargo SA.

18 Assicurazione di responsabilità civile

- 18.1 La FFS Cargo SA garantisce l'esistenza e la continuità in essere di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile aziendale e professionale per danni alle persone e alle cose come pure per i conseguenti danni patrimoniali, valida per la durata del contratto. Su richiesta dell'Azienda è tenuta a fornire un'opportuna prova di detta assicurazione.

- 18.2 L'importo di garanzia è pari ad almeno CHF 20 milioni per evento e anno civile.

19 Cessione di diritti

- 19.1 La cessione di diritti e doveri è ammessa solo con il consenso della controparte.

20 Diritto di audit dell'Azienda

L'Azienda ha il diritto di eseguire a proprie spese una volta per anno civile un audit presso la FFS Cargo SA previo accordo e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti. A tal fine, al più tardi otto settimane prima dell'audit pianificato, l'Azienda invia alla FFS Cargo SA una richiesta scritta con il seguente

contenuto: ambito dell'audit, procedure e iter da verificare, termine desiderato e indicazione dei nomi degli auditor, dei team di audit e relativa funzione. Il termine e la durata dell'audit vengono stabiliti di comune accordo. L'organizzazione dell'audit è a cura della FFS Cargo SA. Il team di audit viene accompagnato da un rappresentante della FFS Cargo SA.

21 Integrità

- 21.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati dal codice di condotta delle FFS (link: Codice di condotta FFS). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.
- 21.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati elargizioni illecite o altri vantaggi.
- 21.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS Cargo SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.
- 21.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi secondo le cifre 21.2 e 21.3, l'Azienda dovrà pagare alla FFS Cargo SA una pena convenzionale pari, per ogni inosservanza, al 15% del presumibile corrispettivo concordato nel contratto soggetto a violazione. Inoltre, la FFS Cargo SA può far valere il danno subito, a meno che l'Azienda non dimostri che non le è imputabile alcuna colpa.
- 21.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di cui a questa cifra ai terzi da essa eventualmente coinvolti per l'adempimento al contratto.
- 21.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti di cui alle cifre 21.2 e 21.3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto da parte della FFS Cargo SA per motivi gravi.

22 Diritto di audit della FFS Cargo SA

- 22.1 La FFS Cargo SA ha il diritto di verificare il rispetto degli obblighi dell'Azienda ai sensi della cifra 21 («Integrità»), nonché il rispetto di altri obblighi fondamentali, nell'ambito di un audit, sia direttamente sia mediante una società di revisione indipendente da essa designata. In mancanza di motivi fondati, la FFS Cargo SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS Cargo SA annuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto a meno che, a suo avviso, non sussista un pericolo imminente.
- 22.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda qualora in occasione dell'audit si appuri che la stessa abbia violato gli obblighi descritti alla cifra 21 («Integrità») o altri importanti obblighi contrattuali.
- 22.3 Se l'audit non viene eseguito direttamente dalla FFS Cargo SA, il rapporto di audit indicherà esclusivamente alla FFS Cargo SA se l'Azienda rispetta i suoi obblighi contrattuali, a meno che non vi sia una violazione. In tal caso, la FFS Cargo SA ha diritto d'esame completo delle informazioni rilevanti per la violazione.
- 22.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di cui a questa cifra ai terzi da essa eventualmente coinvolti per l'adempimento al contratto.

23 Riservatezza

- 23.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto che non siano noti né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano riservate le cifre successive 23.3 et 23.4 e gli obblighi di informazione previsti per legge.

- 23.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della stipulazione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale senza alcuna scadenza.
- 23.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. La trasmissione a terzi di informazioni e dati acquisiti dal rapporto contrattuale richiede il previo accordo scritto della controparte. Non vengono considerate parti terze società controllanti e controllate al cento per cento di ciascuna delle parti.
- 23.4 Le parti sono autorizzate, nella misura necessaria, a comunicare i dati connessi all'esecuzione del contratto ai propri assicuratori per il trattamento di casi assicurativi. Le parti sono inoltre autorizzate a gestire i dati relativi a contratto, conteggi e prestazioni, in raccolte di dati.
- 23.5 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, è tenuta a pagare all'altra parte una pena convenzionale qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% del corrispettivo totale a seconda del caso, per un importo minimo di CHF 5000.– e massimo di CHF 100 000.–. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta a eventuali diritti di risarcimento dei danni.

24 Dichiarazioni ai media

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al presente contratto richiede il previo consenso scritto da parte della FFS Cargo SA.

25 Protezione dei dati

- 25.1 Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
- 25.2 I dati personali possono essere trattati solo ai fini del contratto e nella misura necessaria al suo adempimento e alla sua esecuzione.
- 25.3 La FFS Cargo SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti dalla FFS Cargo SA stessa o per suo conto in relazione al presente contratto.
- 25.4 Senza il consenso scritto della FFS Cargo SA, l'Azienda non può comunicare i dati personali della FFS Cargo SA a terzi.
- 25.5 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare concernenti i suoi collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati, nonché ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
- 25.6 Su richiesta della FFS Cargo SA, in particolare in caso di trasferimento di dati personali al di fuori della Svizzera o in caso di applicabilità del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR dell'UE), il trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda viene effettuato sulla base di un ulteriore accordo sulla protezione dei dati.

26 Riserva della forma scritta

Le modifiche e le integrazioni al contratto richiedono per la loro validità la forma scritta e la firma di entrambe le parti.

27 Clausola di salvaguardia

Se determinate disposizioni del contratto dovessero essere inefficaci, in toto o in parte, oppure dovessero essere o diventare inapplicabili, la validità delle altre clausole resta invariata. Lo stesso vale qualora il contratto contenga una lacuna normativa. In luogo della clausola inefficace o inapplicabile, oppure al fine di colmare la lacuna normativa, dovrà essere applicata una normativa scritta che, nella misura consentita dalla legge, sia la più prossima alla volontà effettiva o presunta delle parti alla stipulazione del contratto.

28 Diritto applicabile e foro competente

- 28.1 Al presente rapporto contrattuale tra la FFS Cargo SA e

- l'Azienda si applica esclusivamente il **diritto svizzero**. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulata a Vienna l'11.4.1980) nonché le norme di rinvio del diritto internazionale privato sono escluse.
- 28.2 Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i **tribunali di Basilea**.
- 28.3 Prima di avviare eventuali procedimenti giudiziari, le parti concordano di sottoporsi a una mediazione commerciale secondo le regole di mediazione della Camera Svizzera per la Mediazione Commerciale che saranno in vigore al momento nonché secondo quanto stabilito dagli artt. 213 e segg. del CPC per risolvere eventuali controversie. La sede del procedimento è Basilea. La lingua del procedimento è il tedesco. I costi per la mediazione saranno divisi in parti uguali tra le parti contraenti.